



Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Scheda a cura di Lara Olivetti e Paolo Bonetti (aggiornata al 18 febbraio 2012)

Sommario:

1. Permesso comunitario per il cittadino straniero soggiornante di lungo periodo
2. Requisiti e condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
 - 2.1. Il requisito del soggiorno regolare ininterrotto da 5 anni: casi di esclusione e computo dei 5 anni
 - 2.2. Il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo
 - 2.3. Il requisito del soggiorno regolare ininterrotto da 5 anni: casi di esclusione e computo dei 5 anni
 - 2.4.a. Test di conoscenza della lingua italiana: presupposti, categorie esentate e verifiche
 - 2.4.b. Modalità, criteri e procedimento del test di conoscenza della lingua italiana
 - 2.4. c I contenuti del test di conoscenza della lingua italiana
 - 2.5. Circostanze ostative al rilascio del permesso: il pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza
3. Rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari
4. Procedimento di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
5. Durata del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e la prassi dell'aggiornamento
6. Revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
7. Mezzi di tutela giurisdizionale
8. L'espulsione dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
9. Trattamento dei titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo: parità di trattamento e limiti
10. Trattamento dei titolari di permesso di soggiorno CE rilasciato da altri Stati membri dell'Unione europea
 - 10.1 Diritto di soggiorno
 - 10.2 Dichiarazione di soggiorno
 - 10.3 Autorizzazione al soggiorno dei familiari
 - 10.4 Rifiuto, revoca del permesso di soggiorno
 - 10.5 Garanzie e tutela
 - 10.6 Espulsione

1. Permesso comunitario per il cittadino straniero soggiornante di lungo periodo

La [direttiva del Consiglio n. 2003/109/CE del 25 novembre 2003](#) (di seguito indicata “la direttiva”) detta i principi fondamentali del trattamento giuridico dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea che soggiornano nel lungo periodo in uno degli Stati Membri, ad eccezione della Danimarca, del Regno Unito e dell'Irlanda.

Il “permesso di soggiorno CE per stranieri soggiornanti di lungo periodo” ha assunto una denominazione uniforme nell'Unione Europea e una disciplina fondata su principi comuni, al fine del riconoscimento del titolo nel territorio dell'Unione. Infatti i cittadini extracomunitari titolari di quel tipo di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti sono riconosciuti come tali in ogni Paese membro dell'Unione (esclusi Danimarca, regno unito e Irlanda) e perciò godono in ognuno di quegli Stati membri di uno status giuridico simile e più protetto degli altri e soprattutto possono quasi liberamente circolare e soggiornare nel territorio di quegli Stati membri dell'Unione, anche per trasferirvisi e/o per accedere ad uno studio e ad un lavoro.

Senza altro sul medio-lungo periodo la gran parte degli stranieri extracomunitari soggiornanti in Italia chiederà ed otterrà questo titolo di soggiorno di lungo periodo.

In Italia il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sostituisce a tutti gli effetti la “carta di soggiorno” che fino all'inizio del 2007 era rilasciata in Italia agli stranieri extracomunitari lungo residenti in virtù dell'art. 9 del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) e successive modifiche ed integrazioni - di seguito indicato come “T.U.”. (Oggi infatti nell'ordinamento giuridico la “carta di soggiorno” è un istituto completamente diverso poiché dall'aprile 2007 tale denominazione riguarda soltanto quel particolare titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri extracomunitari che sono familiari conviventi con cittadini comunitari residenti sul territorio italiano: cfr. art. 10 [d. lgs. 6 febbraio 2007, n. 30](#)).

Il [decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3](#) ha dato attuazione alla direttiva in Italia con effetto dal 14 febbraio 2007.

2. Requisiti e condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato agli stranieri che si trovino in diverse situazioni.

A) In via generale il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato allo straniero extracomunitario o all'apolide ([art. 1, comma 1, e art. 9 T.U.](#)) che sia in possesso di alcuni **requisiti positivi**:

1) un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni (con esclusione di alcuni tipi di permessi);

2) un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, pari 5.424,9 euro per l'anno 2011 ([circolare INPS del 30 dicembre 2010 n. 167](#)), ovvero, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'art. 29, comma 3), lettera b) del T.U.;

3) un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico sanitaria accertati dalla ASL competente per territorio, nel caso di richiesta relativa ai familiari;

4) conoscenza della lingua italiana certificata con apposito test, salvo che si tratti di persona invalida o minore di 14 anni o comunque esentata.

B) Inoltre il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato anche ai familiari che hanno esercitato il diritto al riacquisto dell'unità familiare con il titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il quale dimostri la conoscenza della lingua italiana (come indicato sub A) 4) e per il quale il familiare già soggiornante in Italia disponga di un reddito e di un alloggio (come indicati sub A) 2) e 3)). ([art. 9, comma 1](#) e [art. 30, comma 1 T.U.](#))

Tuttavia allo straniero che si trovi in una delle citate situazioni il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non è rilasciato se è considerato un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica (**cause ostative o requisito negativo**) ([art. 9, comma 4 T.U.](#)).

Infine occorre ricordare che il minore di 14 anni è iscritto sul permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo del genitore con cui convive in Italia e ne ha il medesimo trattamento ([art. 31, comma 1 T.U.](#)).

Di seguito si analizzano le singole condizioni.

2.1. Il requisito del soggiorno regolare ininterrotto da 5 anni: casi di esclusione e computo dei 5 anni

Non possono ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo i cittadini stranieri che, pur regolarmente soggiornanti da almeno 5 anni nel territorio dello Stato, al momento della domanda sono in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno (art. 9 comma 3 T.U.)

- a) permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale;
- b) permesso di soggiorno per motivo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o ne hanno chiesto il rilascio e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- c) permesso di soggiorno per motivo di asilo, ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
- d) titoli di breve durata previsto dal T.U. e dal regolamento di attuazione.

Devono ritenersi altresì esclusi dal rilascio coloro che soggiornano muniti soltanto della dichiarazione di presenza per soggiorni non superiori a 90 giorni per turismo, affari, viaggi, visite previsti dalla [legge 28 maggio 2007, n. 68](#).

Dunque attualmente non possono ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo neppure gli stranieri titolari del diritto d'asilo, che invece dovrebbero essere i più tutelati perché fruiscono di un diritto soggettivo all'ingresso e

soggiorno sul territorio dello Stato. Infatti risultano attualmente esclusi coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, anche qualora siano titolari di permesso di soggiorno rilasciato per altro motivo. La direttiva 2003/109/CE, infatti, nel definire l'ambito di applicazione delle disposizioni, annoverava i cittadini di paesi terzi che “sono rifugiati”(art. 3 comma 2), intendendosi come tali i cittadini di paesi terzi titolari dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (art. 1, comma 1). Tale lettura è accolta anche dal Ministero dell'Interno con [circolare del 24 agosto 2009 n. 5234](#), secondo cui “una lettura correlata, per esempio, alla mera titolarità del permesso di soggiorno per asilo, non sarebbe in linea con gli indirizzi forniti in merito alla normativa comunitaria”. Invero, la direttiva prevede espressamente che Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla stessa direttiva. Tali permessi di soggiorno non conferirebbero, peraltro, il diritto di soggiornare negli altri Stati membri (art. 13 della direttiva)”.

Occorre però preannunciare che entro il 2013 potranno ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo anche i titolari di uno status di protezione internazionale, quale che sia il permesso di soggiorno di cui sono in possesso (permesso di soggiorno per asilo, in quanto titolari di protezione sussidiaria, o permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, come prevede l'art. 23 del [d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251](#)). La [direttiva 2011/51/UE dell'11 maggio 2011](#), infatti, estende l'applicazione della direttiva 2003/109/CE ai beneficiari di protezione internazionale. Entro il 20 maggio 2013, gli Stati membri dovranno adeguare la normativa interna al nuovo principio (art. 2). In particolare, l'esclusione opererà per coloro che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di una forma di protezione diversa dalla protezione internazionale o hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status, nonché per coloro che hanno chiesto la protezione internazionale ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda (art. 1 par. 2 della [direttiva 2011/51/UE](#)).

Il principio dell'estensione anche ai titolari di un permesso per motivo di protezione internazionale dello status di soggiornante di lungo periodo dovrà ritenersi direttamente applicabile, dopo la scadenza del termine del 20 maggio 2013, in caso di mancata o non corretta trasposizione nell'ordinamento italiano. A tale conclusione deve giungersi alla luce del principio di efficacia diretta delle disposizioni della direttiva comunitaria che abbiano carattere chiaro, preciso ed incondizionato. Il precetto risulta, infatti, sufficientemente definito perché i soggetti destinatari possano comprenderne la portata e il giudice possa applicarlo nei giudizi di propria competenza. Esso risulta pertanto di applicabilità diretta in quanto non condizionata all'emanazione, da parte del legislatore nazionale, di ulteriori atti di esecuzione o comunque integrativi.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in base a quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 9 T.U., non può essere rilasciato allo straniero che, pur avendo maturato i cinque anni di permanenza regolare, risulti attualmente soggiornante per motivi di studio, formazione professionale, motivi umanitari, protezione temporanea o asilo ovvero sia titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di uno status giuridico speciale regolato da apposite convenzioni internazionali.

Tali titoli di soggiorno, quindi, non consentono più di accedere direttamente al permesso di soggiorno CE, ma possono comunque essere computati per il raggiungimento dei 5 anni di permanenza regolare da parte dello straniero che abbia successivamente acquisito un titolo di soggiorno valido per il conseguimento del permesso CE, come ad esempio nel caso di un titolare di permesso per studio o formazione che abbia successivamente ottenuto la conversione per motivi di lavoro subordinato o autonomo.

Sono parimenti esclusi dal rilascio del permesso di soggiorno comunitario di lungo periodo coloro che godono di uno status giuridico previsto dalla [convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche](#), dalla [convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari](#), dalla [convenzione del 1969 sulle missioni speciali](#) o dalla [convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale](#).

Il calcolo dei cinque anni di soggiorno regolare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, deve escludere i periodi di soggiorno autorizzati per i motivi suindicati e per i quali il/la richiedente era in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata o regolato dalle citate convenzioni internazionali ([art.9 comma 5 del T.U.](#) e [art.4, paragrafo 2 della direttiva](#)).

Le assenze dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo computabile quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi ([art.9 comma 6 del T.U.](#)). Tra i gravi e comprovati motivi di salute vi possono essere sia casi di straniero che abbia rinviato il rientro in Italia per una situazione di salute che impedisce o rende sconsigliabile il viaggio, sia l'esigenza di ricevere all'estero particolari cure che in Italia non siano disponibili. Tra gli altri gravi e comprovati motivi possono esservi sia quelli derivanti dalle responsabilità verso i figli minori o il coniuge o i genitori che si trovino nel paese di origine (p. es. necessità di accudire persone ricoverate o in stato di salute molto precario), sia l'impossibilità di uscire dal Paese a causa di sopravvenuti catastrofi naturali o di fatti politici interni o di conflitti interni o internazionali, sia la necessità di seguire un'attività economica familiare a rischio di fallimento.

Il periodo quinquennale di soggiorno deve essere computato dalla data dalla quale inizia il soggiorno regolare sul territorio e non dalla data di rilascio indicata nel primo permesso di soggiorno, in osservanza della direttiva, per la quale gli Stati membri “conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda” ([art. 4 par. 1 direttiva](#)).

In tal senso si è pronunciato il [TAR Emilia Romagna, con sentenza n. 4615 del 20 dicembre 2007](#), secondo il quale il computo del tempo di soggiorno regolare deve intendersi decorrente dalla data della richiesta del primo permesso di soggiorno e, nel caso degli stranieri beneficiari della procedura di emersione di cui all'art. [33 della legge 189/2002](#), a partire dalla data del 10/6/2002 rispetto alla quale retroagisce la regolarizzazione.

Per i titolari di protezione internazionale, non appena sarà loro applicabile la normativa comunitaria di estensione dello status di soggiornante di lungo periodo (si veda il paragrafo precedente), ai fini del calcolo del periodo quinquennale di soggiorno si computerà almeno metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata e la data di rilascio del permesso di soggiorno al termine della procedura (in qualità di rifugiati o come beneficiari di protezione sussidiaria ai sensi dell'[art.24 della direttiva 2004/83/CE](#)) o l'intero periodo se superiore a diciotto mesi (art. 1, par. 2, lettera b della [direttiva 2011/51/UE](#)).

2.2. Il requisito del reddito minimo

Il requisito reddituale previsto per il rilascio del permesso di soggiorno comunitario per lungo soggiornanti deve essere dimostrato su base annua, tenendo conto dell'ultima dichiarazione dei redditi ([art. 16, comma 3, lett. b\) reg. att. T.U. emanato con d.P.R. n. 394/1999](#)).

Qualora il provvedimento intervenga con ritardo rispetto alla presentazione dell'istanza, il dato reddituale potrà essere aggiornato dal richiedente, in fase di contraddittorio ([TAR Veneto, sez. III, sentenza n. 1801 del 16 giugno 2009](#)). A fronte della diffusa prassi dell'Amministrazione di ammettere solo il contratto di lavoro a tempo indeterminato, quale prova del reddito da lavoro subordinato, la giurisprudenza ha affermato l'ammissibilità dei contratti di lavoro a tempo determinato ([TAR Veneto, sez. III, sentenza n. 3213 dell'8 giugno 2006](#), TAR Umbria n. 493 e 494 del 19 giugno 2002, [ordinanza TAR Lazio n. 8031 del 20 dicembre 2001](#)).

Nel caso di esercizio di attività di lavoro autonomo da parte del richiedente, un caso di giurisprudenza ha escluso che la questura possa effettuare, ai fini dell'accertamento del reddito, un "giudizio prognostico" sull'andamento economico della ditta nell'anno in corso, ma potrà accertare la sussistenza del requisito sulla base delle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili ([TAR Piemonte, sentenza n. 370 del 07 febbraio 2009](#)).

2.3. Il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo

L'idoneità dell'alloggio del richiedente il permesso per soggiornanti di lungo periodo e per i familiari deve essere dimostrata con riferimento ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, oppure a quelli igienico-sanitari, accertati dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (art. 9 comma 1 del T.U.).

Circa il requisito della disponibilità dell'alloggio non è previsto un espresso rinvio del Testo Unico alle disposizioni di tenore diverso applicabili in materia di ricongiungimento familiare (invece previsto per il requisito del reddito sufficiente e perciò l'applicazione di tali norme sembra esclusa).

Tuttavia la direttiva comunitaria in materia rinvia alla normativa sul ricongiungimento familiare, la quale definisce "familiari" i cittadini di paesi terzi che soggiornano nello Stato

membro interessato ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 (art. 2, par. e).

Ai fini del ricongiungimento, si richiede la dimostrazione di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, nel rispetto del principio della direttiva 2003/86/CE, secondo cui lo Stato può prevedere tale requisito in termini di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità ivi vigenti (articolo 7 della Direttiva; articolo 29, comma 3 lettera a del T.U.).

In attuazione di tale principio, fu soppresso il riferimento del Testo Unico ai parametri stabiliti dalle leggi regionali di edilizia residenziale pubblica, risultante in uno standard più alto rispetto alle condizioni abitative generali della popolazione residente (art. 1, comma 19 della Legge 15 luglio 2009, n. 94). Il Ministero dell'Interno chiariva poi che la certificazione relativa all'idoneità abitativa poteva essere rilasciata in applicazione dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione, secondo la normativa contenuta nel decreto ministeriale 5 luglio del 1975 (circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento delle Libertà Civili e dell'Immigrazione, del 18 novembre 2009 prot. n. 7170).

Invece la previsione che l'alloggio debba essere idoneo con riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali di edilizia residenziale pubblica è rimasta nell'art. 9 T.U., ai fini del rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo.

Nel riconoscere l'efficacia prevalente della direttiva e il rinvio alla direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, si deve ritenere che sono applicabili i principi sulla dimostrazione dell'idoneità dell'alloggio previste da quest'ultima e dalle rispettive norme di attuazione.

Tuttavia, la mancanza di un espresso coordinamento fra le due norme pone problemi di interpretazione. Perciò potrà farsi riferimento alla lettera dell'articolo 9 comma 1 e ritenere valida la documentazione dell'idoneità a mezzo del certificato comunale in base ai parametri previsti dalla legge regionale di edilizia residenziale pubblica, oppure al certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dall'ASL. In base alla stessa argomentazione, può ritenersi esclusa l'ammissibilità della prova, prevista nell'articolo 29 T.U., dell'idoneità attraverso il consenso del titolare dell'alloggio, se la domanda di rilascio del permesso riguarda un figlio di età inferiore agli anni quattordici.

2.4.a. Test di conoscenza della lingua italiana: presupposti, categorie esentate e verifiche

Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, disciplinato da un decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (art.9 comma 2 bis del T.U., introdotto dall'art.1, comma 22, lettera i), della legge 15 luglio 2009, n. 94).

Il requisito del superamento di un test linguistico non è espressamente previsto dalla direttiva che istituisce il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, né il decreto ministeriale fa riferimento alla normativa comunitaria. Si osserva che la direttiva 2003/109/CE prevede la facoltà per gli Stati Membri di “esigere che i cittadini di paesi terzi

soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale” ([art. 5 par. 2 della direttiva](#)).

Invero, gli ordinamenti di alcuni Stati Membri richiedono la frequenza di corsi per agevolare l'integrazione dei cittadini stranieri residenti, in taluni casi anche il superamento di una prova di integrazione civica. L'Unione Europea ha elaborato principi di riferimento per un percorso di integrazione quali i “Principi Fondamentali Comuni per l'integrazione degli immigrati” adottati dal Consiglio Europeo n. 2604 ([atti 14615/04](#)) per la Giustizia e gli Affari Interni del 19 novembre a Bruxelles, ribadito il 11-12 giugno 2007 a Lussemburgo (n. 2807, [atti 10267/07](#)), un [Manuale sull'Integrazione \(2007\)](#) a cura della Commissione Europea sulla base del lavoro comune dei rappresentanti degli Stati Membri competenti in materia di integrazione a livello nazionale, nonché i Moduli Europei per l'Integrazione dei Migranti ([Dichiarazione di Vichy, adottata alla Conferenza Europea dei Ministri per l'Integrazione del 3-4 Novembre 2008 n. 14898](#)) e delle conclusioni della [Conferenza Ministeriale sull'Integrazione di Saragozza del 16 aprile 2010 atto n. 7800/10](#). Al fine di promuovere azioni di integrazione degli immigrati negli Stati Membri è destinato il Fondo Europeo per l'Integrazione, istituito con decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2007/435/CE.

Di tali concetti comunitari non si trova traccia nel decreto italiano di trasposizione, a fronte della richiamata ampia previsione nel testo dell'art. 5 par. 2 della direttiva.

Il [decreto del Ministero dell'Interno del 4 giugno 2010](#) fissa le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Esso è entrato in vigore il 9 dicembre 2010. La finalità è di accertare il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.

Occorre tuttavia ricordare che si prevedono diverse **categorie escluse dall'obbligo di sottoporsi al test di conoscenza della lingua italiana**.

Infatti le disposizioni sul test si applicano a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell' art. 9 del T.U. ed ai familiari per i quali può essere richiesto, con l'eccezione dei seguenti soggetti (art. 1 comma 3 del [d.M. Interno 4 giugno 2010](#)):

a) figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;

b) stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica da allegare al modulo di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (art. 4 comma 3 del decreto). La valutazione delle suddette patologie deve essere fatta caso per caso. Il Ministero dell'Interno ha ritenuto di ricondurle, in linea di massima, a “tutte le ipotesi di invalidità, totale o parziale, riconosciute allo straniero e a patologie gravi che rendono impossibile lo svolgimento del test”. Il Ministero ha inoltre limitato il riferimento alle sole condizioni “attestate mediante documentazione di una struttura sanitaria pubblica, quali ad esempio le ASL, aventi una competenza specifica in

materia” ([circolare del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2010 n. 8539](#)).

E' inoltre esente dall'obbligo di effettuare il test il cittadino straniero che sia in possesso di un titolo che attesti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa rilasciato da ([art. 4 del decreto](#)):

a) enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quali: Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; l'Università degli studi di Roma Tre; l'Università per stranieri di Perugia; l'Università per stranieri di Siena; la Società Dante Alighieri (allegato A al decreto);

b) Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296¹;

ovvero che abbia ottenuto il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al suddetto livello nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del T.U. (finora però non è stato ancora emanato il regolamento di attuazione dell'accordo di integrazione).

Parimenti, è esente dal requisito del superamento del test di conoscenza linguistica lo straniero che si trovi in una delle seguenti situazioni:

1) ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione paritaria o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;

2) è entrato in Italia con visto d'ingresso ai sensi dell'[art. 27, comma 1, lettere a\), c\) d\), e q\) del T.U.](#) e svolge una delle attività previste dalle disposizioni medesime:

a) dirigente o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigente di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea (art. 27, comma 1 lettera a del T.U.);

b) professore universitario destinato a svolgere in Italia un incarico accademico (art. 27, comma 1 lettera c del T.U.);

1 Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

c) traduttore e interprete (art. 27, comma 1 lettera d del T.U.);

d) giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia e dipendente regolarmente retribuito da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere ([art. 27, comma 1 lettera q del T.U.](#)).

Ai fini dell'esenzione dal requisito del superamento del test di conoscenza della lingua italiana, deve allegarsi alla richiesta la copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti e dei certificati di frequenza. Nel caso il richiedente svolga attività di professore universitario, traduttore o interprete, deve allegare una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto (art. 4 comma 2 del [d.M. Interno 4 giugno 2010](#)).

La Questura verifica la sussistenza del livello richiesto di conoscenza della lingua italiana attraverso il riscontro dell'esito positivo del test riportato nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ([art.5 del d.M. Interno 4 giugno 2010, circolare del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2010 n. 8539](#)).

La valutazione è effettuata dalla questura attraverso il riscontro della documentazione da allegare alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, per coloro che sono in possesso di attestati rilasciati da enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, oppure da Centri provinciali per l'istruzione degli adulti; ovvero per coloro che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione paritaria o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione, il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, del pari, la valutazione avviene attraverso l'esame della documentazione allegata per coloro che frequentano un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o il dottorato o un master universitario in Italia (art .4, comma 1, lettera a), b), e d) e art. 5 del decreto).

La valutazione del livello richiesto di conoscenza della lingua italiana avviene attraverso l'accertamento delle condizioni o dei titoli dichiarati dal cittadino straniero nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del T.U. (finora non attuato), oppure svolgendo le attività di professore universitario, traduttore o interprete, ovvero giornalista ai sensi dell'[art. 27, comma 1, lettere a\), c\) d\), e q\), del T.U.](#) (art. 4, comma 1, lettere c) ed e) e art. 5 del [d.M. Interno 4 giugno 2010](#)).

2.4.b. Modalità, criteri e procedimento del test di conoscenza della lingua italiana

Al fine della verifica della conoscenza della lingua italiana, il cittadino straniero deve sostenere una prova secondo le seguenti modalità (art.3 del decreto, [circolare del Ministero dell'Interno del 16 novembre 2010 n. 7589](#)):

1. Il cittadino straniero presenta, con modalità informatiche, la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente ([Ufficio Territoriale del Governo](#)). L'invio

può avvenire anche attraverso i patronati e le associazioni che hanno stipulato protocolli di intesa con il Ministero dell'Interno. Il modulo della domanda deve essere compilato telematicamente collegandosi al [sito internet del Ministero](#) e contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle generalità del richiedente, i dati relativi al titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia, i dati del documento valido per l'espatrio, nonché l'indirizzo presso cui lo straniero intende ricevere la convocazione per lo svolgimento della prova. Il sistema acquisisce le richieste di partecipazione al test presentate on line e le trasferisce alle prefetture territorialmente competenti in base al domicilio dei richiedenti. Automaticamente il sistema effettua i controlli per verificare:

- che sussista il permesso di soggiorno indicato;
- che il richiedente sia maggiore di 14 anni;
- che non risulti una richiesta precedente ancora in attesa di convocazione;
- che il test non sia stato già superato.

2. La prefettura (UTG) convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare.

3. Il test si svolge, previa identificazione del candidato a cura del personale della prefettura ed esibizione della convocazione, con modalità informatiche, ed è strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione, in conformità ai parametri adottati, per le specifiche abilità, dagli Enti di certificazione riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: l'Università degli studi di Roma Tre, l'Università per stranieri di Perugia, l'Università per stranieri di Siena, la Società Dante Alighieri (allegato A al decreto). Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un Ente di certificazione compreso tra quelli citati, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell'interno.

4. A richiesta dell'interessato, il test può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico, fermi restando l'identità del contenuto della prova, i criteri di valutazione ed il limite temporale, fissati per il test svolto con modalità informatiche.

5. Il risultato della prova è comunicato allo straniero ed è inserito a cura del personale della prefettura nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. In caso di esito negativo, lo straniero può ripetere la prova, previa richiesta presentata con le modalità previste per la prima prova. In realtà potrebbe anche iscriversi fin dall'inizio ai corsi di lingua italiana svolti dai centri territoriali permanenti.

2.4. c I contenuti del test di conoscenza della lingua italiana

Il [Decreto Ministro dell'Interno 4 Giugno 2010](#) richiede che “lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente la comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti in corrispondenza del *livello A 2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo*” (art. 2).

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento presenta i seguenti descrittori per il Livello A2: “Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). *Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati*”. (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento valutazione, La Nuova Italia-Oxford, Milano, 2002, p. 32).

Il decreto del Ministero, inoltre, stabilisce che “il test... è strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione in conformità ai parametri adottati per le specifiche abilità dagli Enti di certificazione”. (art. 3, comma 3).

Pertanto, il test di conoscenza della lingua italiana riguarda la *comprensione di brevi testi* e la *capacità di interazione* e tiene conto di quanto previsto dal Quadro Comune di riferimento per il livello A2 per le parti relative alla comprensione (ascolto e lettura) e all'interazione, da verificare con modalità informatiche, salvo quanto previsto [dall'art. 3, comma 4, del d.M. 4 giugno 2010](#).

[Il Vademecum predisposto nel dicembre 2010 dal Ministero dell'Istruzione, università e ricerca -Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni](#) stabilisce Indicazioni tecnico-operative per la definizione dei contenuti delle prove che compongono il test, criteri di assegnazione del punteggio e durata del test.

Esso ricorda dunque che il test riguarda la comprensione di brevi testi e la capacità di interazione

a) comprensione orale e scritta di brevi testi:

La comprensione di brevi testi viene verificata attraverso una prova di comprensione orale ed una prova di comprensione scritta:

1) la prova di **comprensione orale** è articolata in due parti (due testi brevi da ascoltare). Ciascuna parte è riferita ad una delle quattro sottoabilità indicate nella successiva tabella 1: 1) comprensione orale di una conversazione tra nativi; 2) comprensione orale di annunci e istruzioni; 3) comprensione orale della radio e di audio-registrazioni; 4) comprensione orale della TV.

La prova, articolata in due parti (due testi brevi da ascoltare) ha una durata complessiva di 25 minuti ed è costituita da complessivi 10 item

2) la prova di **comprensione scritta** è articolata in due parti (due testi brevi da leggere). Ciascuna parte è riferita ad una delle quattro sottoabilità indicate nella successiva tabella 2: 1) lettura della corrispondenza; 2) lettura per orientarsi; 3) lettura per informarsi e argomentare; 4) lettura di istruzioni.

La prova, articolata in due parti (due testi brevi da leggere), ha una durata complessiva di 25 minuti ed è costituita da complessivi 10 item

b) capacità di interazione

La prova dedicata all'interazione si svolge in forma scritta, secondo quanto riportato nei descrittori di livello A2 relativi alla interazione scritta, indicati nella successiva Tabella 3. La prova riguarda una delle due sottoabilità di riferimento: 1) *corrispondenza*, 2) *appunti, messaggi e moduli*.

La prova è unica ed ha una durata complessiva di 10 minuti

In base all'[art. 3, comma 3, del d. M. 4 giugno 2010](#) per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'80% del punteggio complessivo.

L'assegnazione del punteggio avviene secondo le modalità di seguito indicate.

³⁵/₁₇ Il peso delle singole prove è distribuito nel modo seguente:

Prova di comprensione orale (ascolto) 30%

Prova di comprensione scritta (lettura) 35%

Prova di interazione scritta 35%

³⁵/₁₇ Sulla base del peso attribuito alle singole prove le modalità di assegnazione del relativo punteggio sono le seguenti:

1) *Prova di comprensione orale (ascolto):*

- Si compone di 10 item.

- Per ciascuna risposta corretta ad un item vengono assegnati 3 punti

- La risposta non data o errata non comporta l'attribuzione di alcun punteggio

- Totale massimo del punteggio attribuibile alla prova: 30 punti

2) *Prova di comprensione scritta (lettura):*

- Si compone di 10 item.

- Per ciascuna risposta corretta ad un item vengono assegnati 3,5 punti

- La risposta non data o errata non comporta l'attribuzione di alcun punteggio

- Totale massimo del punteggio attribuito alla prova: 35 punti

3) *Prova di interazione scritta*

- Prova svolta in modo completo e corretto (vengono fornite risposte coerenti e appropriate alle

informazioni richieste o il modulo viene compilato in tutte le sue parti): fino a 35 punti

- Prova svolta in modo parziale (vengono fornite risposte non sempre coerenti e appropriate alle

informazioni richieste o il modulo è compilato parzialmente): fino a 28 punti

- Prova non valutabile (non vengono fornite risposte alle informazioni richieste o il modulo non viene

compilato): nessun punto

Tabella riassuntiva:

Prova di ascolto Punti 30

Prova di comprensione della lettura Punti 35

Prova di interazione scritta Punti 35
Punteggio complessivo del test Punti 100

2.5. Circostanze ostative al rilascio del permesso: il pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza.

I cittadini di paesi terzi che desiderino ottenere e mantenere lo status di soggiornante di lungo periodo non devono costituire una minaccia attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Nella nozione di ordine pubblico può rientrare una condanna per aver commesso un reato grave (paragrafi 8 e 21, Preambolo della direttiva 2003/109/CE), ma non il riferimento a ragioni economiche ([art.6 della direttiva](#)). L'autorità tiene conto della gravità o del tipo di reato contro l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica o del pericolo rappresentato dalla persona in questione, la durata del soggiorno e l'esistenza di legami con la comunità nazionale ([art.6 della direttiva](#)). In particolare, si considerano le condanne anche non definitive per taluno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 c.p.p. (limitatamente ai delitti non colposi), salva l'eventuale riabilitazione, ovvero l'appartenenza ad una delle categorie di soggetti che possono essere sottoposti a misure di prevenzione o sospetti di appartenenza ad organizzazioni mafiose ([art.9 comma 4 del T.U.](#)).

La valutazione della pericolosità deve altresì tenere conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ([art.6 par. 1 della direttiva](#), [art.9 comma 4 del T.U.](#)).

Perciò l'eventuale provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve riportare un'articolata motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio di pericolosità attuale e concreta e deve tener conto dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo e della durata del suo soggiorno sul territorio italiano ([circ. Min. Interno 16 febbraio 2007, n. 400/A2007/463/P10.2.2](#)).

La giurisprudenza ha affermato la non automaticità della condanna penale, ai fini del diniego al rilascio del permesso di soggiorno comunitario e la necessità di effettuare un bilanciamento nella valutazione della pericolosità sociale del richiedente, alla luce della sua integrazione sociale e familiare, oltre ad assicurare trasparenza ed equità nel procedimento amministrativo con riferimento all'art. 10 bis della legge n. 241/90 (si veda anche la sentenza del TAR Toscana, sez. II, 25 maggio 1999, n. 877).

La giurisprudenza ([Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2008, n. 4743](#)) conferma che è escluso ogni automatismo del diniego del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna, ma che l'eventuale fatto criminoso accertato nella sentenza penale di condanna (alla quale è equiparata l'applicazione della pena su richiesta delle parti: c.d. patteggiamento), anche indipendentemente dagli eventuali benefici di legge (sospensione condizionale della pena o non menzione nel certificato penale), può essere considerato elemento di pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza, che può condurre al diniego della domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (sulla base di una valutazione che si svolge al momento della domanda e si riferisce al pregresso periodo di soggiorno) sulla base di precisi criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non

meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita; d) sindacabilità dei giudizi discrezionali dell'amministrazione soltanto per macroscopiche illogicità o inattendibilità; e) indipendenza dai giudizi penali, ma possibilità di tener conto dei fatti emersi in tali giudizi, anche in virtù di una normativa entrata in vigore dopo le vicende penali (e sull'eventuale quadro negativo non potrebbe incidere in modo decisivo neppure la regolarità attività lavorativa che procura un sufficiente reddito annuo allo straniero).

Tali circostanze assumono valido rilievo nella misura in cui possano giustificare una motivata valutazione di pericolosità attuale per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, come indicato dalla direttiva. Possono non avere decisivo rilievo condanne risalenti a date lontane ([ordinanza n. 3450 del 3 luglio 2007 del Consiglio di Stato, sez. VI](#)), con riferimento all'attualità della minaccia ([Consiglio di Stato, sez. VI, 17.02.2009, n. 896](#), [TAR Veneto, sez. III, 4 febbraio 2008, n. 213](#), [TAR Veneto, sez. III, sent. 16 giugno 2009, n. 1801](#)).

L'art.9 comma 4 del T.U., in base ai citati principi della direttiva, subordina il rilascio del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti a condizioni parzialmente diverse da quelle alle quali è ancorato il comune permesso di soggiorno previsto dalla legge nazionale: è escluso per il primo qualsiasi automatismo invece previsto per il secondo (a tale proposito, si veda: [Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2009, n. 896](#) con riferimento all'illegittimità di un provvedimento di diniego al rilascio della carta di soggiorno fondato su una condanna penale per un reato contro il diritto d'autore, di per sé ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno).

Per i titolari di un permesso di soggiorno a titolo di protezione internazionale, quando sarà recepita la [direttiva 2011/51/UE](#) o dalla scadenza per la trasposizione in virtù della sua diretta efficacia (vedi paragrafo 1.2 di questa scheda), costituiranno circostanze ostantive al conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo la revoca o la cessazione della protezione internazionale o il rifiuto del suo rinnovo in conformità dell'art.14, paragrafo 3, e dell'art.19, paragrafo 3, della [direttiva 2004/83/CE](#) (art.1, par. 3 lettera a della direttiva).

3. Rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo soggiornanti può essere richiesto, oltre che per sé stessi, anche per i familiari per i quali si può chiedere il ricongiungimento ([articolo 9 comma 1, articolo 29 comma 1 del T.U.](#)):

- figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio (i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli);
- figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
- genitori a carico;

- genitori ultrasessantacinquenni.

I familiari devono essere regolarmente soggiornanti, anche per motivo diverso da quello familiare ([TAR Abruzzo, sentenza n. 265 del 29 maggio 2007](#)).

Il requisito del soggiorno regolare ininterrotto per 5 anni non deve ritenersi applicabile anche ai familiari del richiedente il permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo,

Infatti era stata affermata l'esistenza di un requisito del soggiorno ininterrotto di cinque anni anche per i familiari, a causa della prassi dell'Amministrazione di richiederlo, per lo più con riferimento alla mancata previsione di tale permesso per i familiari nella direttiva comunitaria.

In realtà il preambolo della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo prevede che la condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro: un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione ([par. 6, preambolo, direttiva 2003/109/CE](#)).

Sulla questione, il Ministero dell'Interno aveva osservato che vi è un dubbio interpretativo e informato le questure di essere in attesa di un parere interno, finora non conosciuto ([circolare del Ministero dell'Interno 30 settembre 2009 n. 400/A/2009/12.214.9](#)).

La giurisprudenza ha ritenuto fondato il rilascio del permesso ai familiari, indipendentemente dalla durata del loro precedente soggiorno. Il riferimento è alla lettera dell'art. 9, comma 1 T.U., che prevede il requisito di soggiorno per il solo straniero già soggiornante e non anche per i suoi familiari. Inoltre, la direttiva afferma la facoltà degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla normativa comunitaria ([articolo 13 della direttiva; Corte di Appello di Venezia, III sezione civile, decreto del 20 giugno 2011; TAR Piemonte, sezione II, sentenza del del 27 ottobre 2011 n. 1129; TAR Emilia-Romagna, sezione I Bologna, sentenza del 30 marzo 2009 n. 253; \[http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=700&l=it\]\(http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=700&l=it\)](#)).

Ulteriore riferimento può essere fatto alla direttiva 2003/109/CE, la quale prevede che “i familiari di un soggiornante di lungo periodo possano stabilirsi al suo seguito nel secondo Stato membro, in modo che sia garantita l'unità familiare e non venga ostacolato l'esercizio del diritto di soggiorno del titolare dello status” (par. 20 Preambolo). Essa definisce “familiari” i cittadini di paesi terzi che soggiornano nello Stato membro interessato ai sensi della [direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003](#), relativa al diritto al ricongiungimento familiare (art. 2, par. e), facendo pertanto riferimento ai requisiti per l'ingresso e non ad un determinato periodo di soggiorno nello Stato membro.

Occorre in ogni caso ricordare che il minore di 14 anni è comunque immediatamente iscritto sul permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo del genitore ([art. 31, comma 1 T.U.](#)), mentre dai 14 ai 18 anni il figlio minore che era iscritto sul permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ottiene un autonomo permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.

Si deve infine ricordare che qualora il familiare non possa o non voglia ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha comunque diritto di chiedere e di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'[art. 30 T.U.](#) (si pensi a chi non riesca a superare il test di conoscenza della lingua italiana). Peraltro la giurisprudenza ([Cass. sez. I, n. 1690/2005](#)) ha stabilito che la domanda di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è distinta dalla domanda di permesso di soggiorno, sicché l'amministrazione non può applicare [l'art. 5 T.U., comma 9](#) e dunque non può autonomamente rilasciare un permesso di soggiorno per motivi familiari senza che vi sia stata una distinta richiesta dell'interessato.

4. Procedimento di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

La domanda di rilascio del permesso di soggiorno è presentata presso gli uffici postali abilitati ([circolare Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, prot. n. 400/c/2006/401948/p/14.201 del 7 Dicembre 2006](#)), su appositi moduli (Moduli 1 e 2). Per la compilazione dei moduli il richiedente può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato o da un Comune abilitato dal Ministero dell'Interno.

Alla presentazione della domanda all'ufficio postale dovrà essere versata la somma di euro 200 euro a titolo di contributo per la trattazione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno ([articolo 5 comma 2ter del T.U.](#); [decreto del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2011](#); [Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005](#)).

La corresponsione di detto contributo è esclusa per i richiedenti minori di età regolarmente soggiornanti e per coloro che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno nell'ambito di un procedimento di conversione del permesso di cui sono titolari, in corso di validità ([articolo 3 del decreto del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2011](#)).

Un ulteriore contributo di euro 27,50 è dovuto per il pagamento delle spese di produzione e spedizione del permesso di soggiorno elettronico, di manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi ([art.7-vicies ter, lettera b della legge 31 marzo 2005, n. 43](#)).

Il contributo di cui all'art. 1 e la somma di euro 27,50 vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico» ([articolo 2 comma 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2011](#)).

Devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1)** fotocopia integrale del passaporto (o altro documento equipollente) in corso di validità;
- 2)** fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- 3)** ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50);

4) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relativi ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all'Ufficio Casellario del Tribunale);

5) fotocopia del codice fiscale;

6) marca da bollo di Euro 14,62;

7) fotocopia della documentazione attestante il possesso di risorse economiche adeguate: dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. In sostituzione dei redditi dell'anno precedente, sarà necessario dimostrare l'attualità di risorse economiche sufficienti. I lavoratori autonomi possono allegare una visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio competente, o licenza, o iscrizione albo, oppure un certificato di attribuzione della partita IVA; i lavoratori subordinati possono allegare l'ultima busta paga o il contratto di soggiorno, una dichiarazione del datore che attesti l'attualità del rapporto di lavoro; i collaboratori domestici (colf/badanti) possono fornire la copia dei bollettini INPS o l'estratto contributivo rilasciato dall'INPS;

8) fotocopia della dichiarazione di ospitalità o di cessione fabbricato o del contratto registrato di locazione o di compravendita.

Se contestualmente si presenta la domanda per i familiari, ai documenti su indicati, dovranno aggiungersi:

9) autocertificazione dello stato di famiglia,

10) attestazione di idoneità dell'abitazione rilasciata dal Comune di residenza con riferimento ai parametri di edilizia residenziale pubblica, oppure un certificato d'idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

La produzione di certificati elencati deve ritenersi dovuta anche a seguito dell'introduzione delle nuove norme in materia di decertificazione nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e privati entrate in vigore dal 1° gennaio 2012 (articolo 15, comma 1, della L. 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)", a modifica della disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Le nuove norme infatti si applicano in maniera limitata ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia: essi possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificati limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero ([articolo 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445](#) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Devono essere prodotte le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero o nel relativo regolamento di attuazione ([Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del 24 gennaio 2012](#)).

Pertanto sono da presentare i certificati specificamente indicati da tali disposizioni, quali i certificati del casellario giudiziale e relativi alle iscrizioni relativi ai procedimenti penali, all'idoneità abitativa o d'idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio; mentre appare non dovuta in quanto non espressamente prevista dal Testo Unico o dal Regolamento, ad esempio, la certificazione relativa attribuzione della partita IVA o all'occupazione, allo stato di famiglia.

Il rilascio del permesso comunitario per soggiornanti di lungo periodo a favore dei figli è dovuto, anche se la domanda per essi è presentata successivamente a quella del genitore o dopo che il permesso è stato rilasciato a quest'ultimo, poiché i figli seguono la condizione giuridica dei genitori ([art. 31 comma 1 del T.U.](#)) Pertanto, non dovrebbero essere richiesti documenti a dimostrazione dei requisiti di alloggio idoneo e reddito sufficiente già accertati in capo ai genitori.

Il richiedente sarà convocato presso la Questura della provincia di competenza, al fine di perfezionare il procedimento. In quella sede, sarà richiesto di esibire il permesso di soggiorno, consegnare una fotografia in quattro esemplari in formato tessera, esibire i documenti originali di cui è stata inviata la fotocopia a mezzo posta, nonché la certificazione di apprendimento della lingua italiana.

Il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno comunitario per lungosoggiornanti ha la durata di 90 giorni ([art.17 comma 1 del R.A.](#)), salvo il caso di sospensione dei termini per la comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Il procedimento potrà avere durata maggiore di sei mesi solo in circostanze eccezionali, dovute alla complessità della domanda da esaminare ([art.7 par. 2 della direttiva](#)).

All'interessato sono comunicati i diritti e gli obblighi in virtù della direttiva 2003/109/CE ([art.7, par. 2, terzo periodo della direttiva](#)).

Il permesso di soggiorno rilasciato è valido per il transito e la circolazione negli altri Stati dell'Unione Europea solo se in formato elettronico. In particolare sono riconosciuti validi ai fini dell'espatrio i permessi rilasciati in formato elettronico con la dicitura "soggiornante di lungo periodo CE", e non i permessi rilasciati in formato cartaceo o attestazioni rilasciate dalla Questura ([circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 400/C/2009/4285/P/10.2.2/II DIV del 13.7.2009](#)).

In base alla [direttiva 2011/51/UE](#) che modifica la [direttiva 2003/109/CE](#) del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (vedi paragrafo 1.2 di questa scheda), nel permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a un cittadino di un paese terzo a cui lo Stato ha concesso la protezione internazionale sarà inserita la seguente annotazione in tale permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, alla rubrica "annotazioni": "Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] il [data]" (art.1, par. 4 della direttiva).

5. Durata del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e la prassi dell'aggiornamento

Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente ed il permesso per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ([art.8 della direttiva](#); [art.9, comma 2 del T.U.](#)), salvi i casi di revoca tassativamente previsti ([art.9 della direttiva](#); [art. 9 comma 7 del T.U.](#)).

A nulla rileva che le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione siano rimaste inalterate, anche a seguito del recepimento della direttiva citata, dovendosi considerare efficaci le norme regolamentari solo qualora compatibili con le modifiche apportate al T.U. ([articoli 16 e 17 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394](#), regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di seguito R.A.).

Appare compatibile con il principio di permanenza la disposizione secondo cui la carta di soggiorno (ora permesso comunitario per soggiorno di lungo periodo) costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio ([art.17, comma 2, primo periodo, del R.A.](#)).

Non è previsto il rinnovo del permesso di soggiorno, ed è da considerarsi illegittima ogni ipotesi di rinnovo non automatico ([art.8 par. 2 della direttiva](#)). Né è prevista una scadenza. Pertanto, non trova fondamento la prassi seguita da alcune questure di rilasciare il permesso comunitario con una scadenza quinquennale, affermandone la corrispondenza con il termine previsto per la carta di soggiorno rilasciata ai familiari extracomunitari di cittadini di Stati membri. In tal caso, infatti, la scadenza dei cinque anni coincide con l'inizio del diritto di soggiorno permanente ([decreto legislativo del 28 febbraio 2008 n.32](#) recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della [direttiva 2004/38/CE](#) relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri). In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo comporta la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo ([art.9 par. 6 della direttiva](#)).

Nella prassi amministrativa, è tuttora previsto l'“aggiornamento” del permesso di soggiorno permanente, che però deve intendersi letteralmente quale aggiornamento dei dati in essa riportati (quali ad es.: residenza, numero di passaporto, stato civile, fotografia), quindi senza la possibilità di revoca nel caso in cui vengano meno successivamente al rilascio gli altri requisiti previsti, quali il reddito minimo o la disponibilità di alloggio idoneo. La stessa richiesta di “aggiornamento” non dovrebbe quindi intendersi come un atto dovuto da parte dello straniero, specie in mancanza di qualsivoglia previsione sanzionatoria al riguardo, bensì quale mera facoltà: da un lato, infatti, la variazione dei dati riportati nel permesso in oggetto potrebbe essere fatta constare validamente con specifici documenti (ad es.: nuova carta di identità, aggiornata con la nuova residenza, nuovo passaporto e contestuale esibizione del passaporto scaduto ed appositamente annullato). Diversamente, l'interessato potrebbe optare per la richiesta di aggiornamento allo scadere dei cinque anni, onde utilizzare il permesso comunitario quale documento di identità, senza per ciò soggiacere ad una nuova verifica dei requisiti previsti per il rilascio. E' comunque doveroso far presente che la giurisprudenza non ha ancora avuto modo di chiarire, se non nei pochi

casi citati, l'interpretazione della nuova normativa in tale materia, sicché tutte le questioni applicative qui trattate potranno essere condizionate in senso restrittivo od estensivo dalla futura elaborazione interpretativa della competente Autorità Giudiziaria.

6. Revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato in una delle seguenti ipotesi:

- a) se è stato acquisito fraudolentemente;
- b) se è disposta l'espulsione;
- c) quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio, cioè lo straniero sia ritenuto un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, perché si verifichino le condizioni ostative previste all'[art. 9, comma 4 T.U.](#) (si veda al par. 2.5.);
- d) in caso di assenza dello straniero dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- e) in caso di conferimento allo stesso straniero dello status di lungo soggiornanti da parte di altro Stato membro dell'Unione, previa comunicazione da parte di quest'ultimo e, comunque, in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a tre anni ([art. 9 comma 7 del T.U.](#)).

Nelle ultime due ipotesi, è riconosciuta la possibilità di ottenere nuovamente il permesso comunitario con le stesse modalità previste per il rilascio, ripristinando il soggiorno in Italia per un periodo minimo di tre anni ([art. 9 comma 8 del T.U.](#)).

La revoca per il verificarsi di circostanze ostative non è di per sé motivo di allontanamento dell'interessato ([art. 9 par. 3 della direttiva](#)), nemmeno per la semplice condanna penale, ancorché definitiva (si applicano le medesime considerazioni illustrate al par. 2.5.). E' inoltre escluso ogni automatismo, essendo necessario valutare la sussistenza dell'interesse pubblico alla rimozione del titolo ([Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 7286 del 5 ottobre 2010](#)).

Negli altri casi, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato solo in relazione ad una valutazione di pericolosità connessa alla condotta dell'interessato, che può dar luogo anche all'espulsione, ovvero se a suo tempo è stato ottenuto dimostrando falsamente i requisiti, in realtà mancanti, per il rilascio.

Non è ammessa la revoca nel caso in cui vengano meno, successivamente al rilascio, gli altri requisiti previsti, quali il reddito minimo o la disponibilità di alloggio idoneo; ciò anche in relazione ai familiari per i quali sia stato ottenuto il medesimo titolo.

Il permesso per soggiornante di lungo periodo del familiare non può essere revocato a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, a meno che non sia stato acquisito fraudolentemente mediante matrimonio di comodo ([nota del Ministero dell'Interno – Dip. Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, del 27 maggio 2009](#)).

In caso di revoca, sempre che non si tratti di un caso in cui è contestualmente adottata l'espulsione, si attua una sostanziale retrocessione ed è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo, fra quelli previsti dal T.U., in base ai requisiti posseduti dall'interessato

([articolo 9 comma 9 del Testo Unico](#)). Tale principio trova corrispondenza nella normativa comunitaria secondo cui, quando la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo non comporta l'allontanamento, lo Stato membro autorizza l'interessato a rimanere nel suo territorio, se soddisfa le condizioni previste nel suo diritto interno e/o se questi non costituisce una minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza ([articolo 9 comma 7 della direttiva](#)).

In caso di precedenti penali ostativi, la valutazione dell'amministrazione avrà ad oggetto sia l'attuale pericolosità della persona, poiché la condanna per uno dei delitti previsti negli articoli 380 e 381 del c.p.p. non impedisce di per sé il rilascio della carta di soggiorno, ma costituisce elemento per valutare la pericolosità dello straniero ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 9, sia la situazione familiare, lavorativa, la durata del soggiorno in Italia, ai fini di verificare la sussistenza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno ex articolo 9 comma 9 del Testo Unico ([T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, sentenza del 19 aprile 2011, n. 3426](#); [T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 1 marzo 2011, n. 386](#); [TAR Emilia-Romagna, sentenza del 16.12.2009 n. 3035](#)).

In alcune ipotesi previste dall'[art. 9, comma 7, lett. d\) ed e\) T.U.](#) che determinano la revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo (a) assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; b) conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo; c) assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni) il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere nuovamente ottenuto alle stesse condizioni previste per il rilascio, salva la riduzione a tre anni del periodo di precedente soggiorno ([articolo 9 comma 8 del T.U.](#)).

Nell'estendere la disciplina riguardante il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/51/UE (si veda il par. 2.1. di questa scheda), il legislatore nazionale potrà avvalersi della facoltà di introdurre norme che prevedono la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo nel caso in cui la protezione internazionale sia revocata o sia cessata o nel caso in cui il suo rinnovo sia rifiutato in conformità, "se lo status di soggiornante di lungo periodo era stato ottenuto a titolo di protezione internazionale" ([art. 1, par. 5 della direttiva](#)).

7. Mezzi di tutela giurisdizionale

Il provvedimento di rifiuto o revoca dello status di soggiornante di lungo periodo è debitamente motivato e notificato al richiedente.

Nel provvedimento di rifiuto o di revoca devono essere indicati i mezzi d'impugnazione di cui può valersi l'interessato ed i termini entro cui questi devono essere esperiti (art.10 della direttiva, art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo).

Per ottenere la sospensione dell'efficacia o annullare il provvedimento dell'amministrazione, il richiedente ha il diritto di proporre ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento ([art. 29 del Codice del processo amministrativo approvato con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#)). E' ammesso ricorso amministrativo gerarchico al Prefetto, ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.

Tuttavia, nelle ipotesi in cui il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sia richiesto nei confronti dei familiari, contro i provvedimenti di rifiuto o revoca dello stesso ovvero contro il rilascio di un permesso per motivi familiari in luogo di quello per soggiornante di lungo periodo ovvero contro il diniego del rilascio di un permesso per motivi familiari in caso di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo l'interessato può proporre opposizione al giudice ordinario trattandosi di provvedimento inerenti l'unità familiare ([art. 30 comma 6 T.U.](#))

L'opposizione segue le forme del giudizio sommario di cognizione (capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile). Il ricorso è proposto al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa ([art. 20 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150](#)).

8. L'espulsione dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

L'espulsione del titolare di un permesso comunitario per cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo può essere adottata con una valutazione discrezionale del prefetto e non è mai un atto dovuto. L'autorità deve verificare la sussistenza di gravi motivi di ordine pubblico, con riferimento alla pericolosità della persona per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, all'appartenenza ad una delle categorie di persone che possono essere sottoposte a misure di prevenzione, ovvero sospette di appartenere ad organizzazioni mafiose, o che possono essere espulse per motivi di prevenzione del terrorismo ([art.9 comma 10 del T.U.](#)).

Il provvedimento di espulsione deve in ogni caso fornire un'adeguata motivazione sulla valutazione discrezionale, con riferimento alla prevalenza o meno delle circostanze che rivelano il grado di pericolosità considerato nella situazione concreta e all'inserimento sociale, lavorativo e familiare della persona. Si deve perciò tenere conto (e se ne deve dare un riscontro nella motivazione) anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese d'origine ([art.9, comma 11 del T.U.](#)).

Qualora, in considerazione di tali circostanze, non sia disposta l'espulsione (p. es. nel caso di espulsione a titolo di misura di sicurezza o di misura alternativa alla detenzione), è rilasciato un permesso di soggiorno di altro tipo, come indicato nei casi di revoca.

Il titolare del permesso permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia, che abbia subito un provvedimento di espulsione adottato dall'autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, non è automaticamente interdetto dal soggiorno nel territorio nazionale e può essere autorizzato alla riammissione, se non costituisce un

pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ([art. 9 comma 13 del T.U.](#)).

Se è disposta l'espulsione, il cittadino straniero può chiedere al Prefetto la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito ([artt. 13, comma 5 e 14-ter T.U.; decreto del Ministro dell'Interno del 27 ottobre 2011](#)).

La presentazione dell'istanza non sospende l'esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione già adottato. L'ammissibilità al programma è esclusa in presenza di determinate circostanze ostative ed, in particolare ([art. 14 ter comma 4 T.U.](#)):

- avere già fruito di un programma di rimpatrio volontario ed assistito, oppure
- essere destinatari di espulsione disposta dal Ministro dell'Interno, oppure dal Prefetto, quando si tratti di persona considerata pericolosa per la sicurezza e per la pubblica moralità, ovvero sia stata disposta l'espulsione a titolo di misura di sicurezza o come sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale,
- sussistenza del pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità quali l'intimazione a lasciare volontariamente il territorio nazionale entro un termine, il divieto di reingresso entro il termine disposto con il provvedimento di espulsione, ovvero di esecuzione dell'espulsione, oppure
- avere violato il termine concesso per la partenza volontaria, oppure
- essere destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

Il Prefetto, con lo stesso provvedimento, potrà concedere di lasciare volontariamente il territorio nazionale entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni, prorogabile per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione ai predetti programmi di rimpatrio volontario ed assistito. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'[art. 10-bis \(articolo 14-ter T.U\)](#)

Hanno accesso con priorità ai programmi di rimpatrio volontario e assistito le persone affette da disabilità, gli anziani, i minori, i componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché i minori, le vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, le vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria; i cittadini stranieri che non soddisfano più le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno o che siano già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento per essersi sottratti ai controlli di frontiera, anche temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso, trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione, nonché i destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria ([articolo 4 del D.M. 27 ottobre 2011](#)).

Quando è concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità

dell'assegno sociale annuo ([art. 13 comma 5.2 T.U.](#)). Il questore dispone, inoltre, una o più delle seguenti misure:

- a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
- b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Tali misure sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace ([art. 13 comma 5.2. del T.U. e articolo 3, commi 3 e 4 del Regolamento](#)).

L'inosservanza di anche solo una delle predette misure è punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, l'espulsione è eseguita senza previo rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria procedente per l'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ([art. 13 comma 4, lett. d\) ed e\), comma 5.2 T.U.](#)). Qualora non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone il trattenimento presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, per il tempo strettamente necessario ([artt. 13, comma 5.2, e 14 T.U.](#)).

Il questore comunica entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza, potendosi avvalere dell'assistenza legale di un difensore di fiducia. Può inoltre essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Qualora sia sprovvisto di un difensore di fiducia, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti in apposito ruolo. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, il destinatario del provvedimento di espulsione è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero

non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria ([art. 13 comma 5bis T.U.](#)).

Per l'annullamento del decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni dalla notificazione ([art. 13, comma 8, T.U.](#) e [art. 18 D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150](#)). E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il processo avviene con rito sommario di cognizione.

Nell'estendere la disciplina riguardante il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale ai sensi della [direttiva 2011/51/UE](#) (si veda il par. 2.1 di questa scheda), il legislatore nazionale dovrà attuare principi di tutela nei confronti delle persone che risultano titolari di una forma di protezione internazionale riconosciuta in altro Stato membro.

Nell'adottare una decisione di allontanamento di un soggiornante di lungo periodo il cui permesso contiene l'indicazione "Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] il [data]", dovrà chiedere allo Stato membro ivi indicato di confermare se la persona interessata benefici ancora della protezione internazionale nel suo territorio. Lo Stato membro indicato nell'annotazione è tenuto a rispondere entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione ([art. 1 par. 7 della direttiva](#)).

Se la persona beneficia ancora della protezione internazionale nello Stato membro indicato nell'annotazione, il soggiornante di lungo periodo è allontanato verso detto Stato membro, che lo deve riammettere immediatamente senza procedure formali insieme ai suoi familiari, fatti salvi la legislazione applicabile dell'Unione o nazionale e il principio dell'unità familiare. Tuttavia, lo Stato che ha adottato il provvedimento di allontanamento mantiene il diritto di allontanare il soggiornante di lungo periodo verso un paese diverso dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale qualora ricorrano i gravi motivi previsti dall'[art.21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE](#), salvo il rispetto dei suoi obblighi internazionali di *non refoulement* ([art. 1 par. 7 della direttiva](#)).

9. Trattamento dei titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo: parità di trattamento e limiti

La [direttiva 2003/109](#) introduce il principio di parità di trattamento per i titolari dello status di soggiornante di lungo periodo ma anche ampi spazi di limitazione della parità da parte della legislazione degli Stati membri (art.11 della direttiva). In base alla direttiva e al decreto legislativo di attuazione in Italia, la condizione dei titolari di un permesso di soggiorno comunitario per soggiornanti di lungo periodo risulta in parte rafforzata nelle facoltà riconosciute, rispetto a quella dei titolari di altri tipi di permesso di soggiorno. Esse sono:

a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e soggiornare nel territorio nazionale per un tempo indeterminato, salvo nei comuni e località che interessano la difesa militare dello Stato, per le quali il Prefetto abbia emesso un divieto ([articoli 9, comma 2, e 12, lettera a, 6 comma 6 del T.U.](#))

b) fare ingresso negli altri Stati membri dell'Unione Europea e soggiornarvi a determinate condizioni ([articoli 14 e seguenti della direttiva](#))

c) avere una tutela rafforzata verso l'espulsione, che può avvenire solo se la persona costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza ([articoli 10 e 12 della direttiva, art.9 comma 10 del T.U.](#))

d) svolgere attività lavorativa subordinata (senza dover stipulare il contratto di soggiorno) o autonoma, salvo quelle che comportino l'esercizio di pubblici poteri e quelle che la legge italiana riserva ai cittadini italiani o ai cittadini comunitari e dello Spazio Economico Europeo (art. 11, par. 1 lettera a) e par. 3 lettera a) della [direttiva 2003/109/CE, art. 9 comma 12 lettera b del T.U.](#)). La legge non precisa se sono concesse facoltà maggiori ai cittadini stranieri in possesso di un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, rispetto ai titolari di altro tipo di permesso di soggiorno, ad esempio con riguardo all'accesso al pubblico impiego alle stesse condizioni di relativa equiparazione previste per i cittadini comunitari (che al momento viene generalmente escluso nella prassi amministrativa). Per quanto concerne l'accesso alle professioni, la prevalenza del suddetto principio di parità con i cittadini comunitari introdotto dalla direttiva impone di escludere l'applicazione dei limiti all'accesso previsti in via ordinaria dall'[art. 37, comma 3, del T.U.](#)

e) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale. A tale riguardo, alcune previsioni normative appaiono in violazione del principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali previsto a favore dei titolari di permesso di soggiorno per cittadini stranieri lungosoggiornanti:

a) la previsione del requisito minimo della residenza in Italia da almeno dieci anni ovvero da almeno cinque anni nella Regione, per i soli immigrati extracomunitari, per il riparto del fondo nazionale di sostegno all'abitazione in locazione ([art. 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133 - di conversione del decreto-legge 25.6.2008, n. 112](#));

b) il rilascio della "carta acquisti" ai soli residenti di cittadinanza italiana ([art.81 della legge n. 133/2008](#));

c) il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i soli neonati di età inferiore ai tre anni aventi la cittadinanza italiana (art. 19 c. 8 [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale);

d) l'assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, a condizione che almeno uno dei genitori o esercitanti la potestà genitoriale abbia la cittadinanza italiana (art. 65 della [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#) in materia di misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

In virtù del primato della norma comunitaria avente immediato contenuto precettivo su quella interna ad essa incompatibile, si ritiene che il criterio di parità di trattamento in materia di prestazioni sociali assistenziali sancito dalla direttiva europea a favore dei titolari del permesso di soggiorno in oggetto debba prevalere sulla clausola di nazionalità contenuta in tali disposizioni, con conseguente disapplicazione di quest'ultima da parte del giudice nazionale che sia chiamato a pronunciarsi a seguito di un'azione civile contro la discriminazione ex [art. 44 del T.U. immigrazione](#) (in proposito quale significativo precedente giurisprudenziale: [Tribunale di Bolzano, ordinanza del 9 giugno 2009, n. 379](#)).

In materia di accesso alle prestazioni assistenziali, anche con riferimento alle pronunce di incostituzionalità dell'art.9 comma primo del T.U., si rinvia all'approfondimento operato nella scheda pratica "[L'accesso alle prestazioni di assistenza sociale](#)" a cura di Walter Citti e Paolo Bonetti.

f) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa, che però non ammette ancora il diritto di voto amministrativo.

La [direttiva 2011/51/UE](#) modifica la [direttiva 2003/109/CE](#) del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale. In sede di trasposizione, che dovrà avvenire entro il 20 maggio 2013, gli Stati membri saranno impregiudicati i diritti previsti dalla direttiva 2004/83/CE per i beneficiari di una delle forme di protezione internazionale ([art.11 par. 4 dir. 2003/109/CE](#) e [art.1 par. 6 della direttiva 2011/51/UE](#)).

10. Trattamento dei titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da altri Stati membri dell'Unione europea

Occorre ricordare che in generale il cittadino non comunitario che abbia ottenuto un permesso di soggiorno da altro Stato membro dell'Unione può fare ingresso senza visto e soggiornare per un periodo di tempo massimo di tre mesi, senza poter svolgere attività economiche, alle stesse condizioni degli stranieri extracomunitari muniti di ogni tipo di permesso di soggiorno, rilasciato da altro Stato membro ([art. 21 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica Francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni](#), ratificata e resa esecutiva con [Legge 30 settembre 1993, n. 388](#)).

Invece la direttiva riconosce allo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo un diritto al soggiorno nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo ([art. 9 bis, comma 1, del T.U., art.14 della direttiva 2003/109/CE](#)) per i seguenti motivi:

- a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
- b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;
- c) soggiornare per altro scopo lecito, previa dimostrazione di essere in possesso di

mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

10.1. Diritto di soggiorno

Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione Europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale, per le finalità specificamente elencate dal legislatore e all'interessato, in questo caso, deve essere concesso un permesso di soggiorno ([art. 9-bis, commi 1 e 2 T.U.](#))

In tali casi dunque tale straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità deve chiedere al Questore della provincia in cui si trova il rilascio del permesso di soggiorno, secondo le modalità generalmente previste dal Testo Unico per i diversi tipi di permesso di soggiorno, nel rispetto delle garanzie previste dalla direttiva.

La Questura dovrà trattare la domanda entro il termine di quattro mesi e potrà prorogare il termine per al massimo tre mesi, se la domanda è incompleta oppure in circostanze straordinarie connesse alla complessità dell'esame della domanda ([art.19, par. 1 comma 2 della direttiva](#)).

A tali stranieri deve essere perciò rilasciato un permesso di soggiorno e non già un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e analogo permesso di soggiorno, con durata identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo, deve essere rilasciato anche in favore degli eventuali familiari ([circ. Min. interno – Dip. Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere Circolare n. 400/A/2010/12.214.9 bis del 16 febbraio 2010](#)).

Il soggiorno in Italia è autorizzato per l'esercizio di attività di lavoro, a seguito della stipulazione di un contratto di soggiorno e con le limitazioni previste in via ordinaria per tutti i cittadini stranieri dagli articoli materia di autorizzazione all'accesso al lavoro subordinato e autonomo ([art. 9 bis, comma 1, lettera a\) del T.U., art. 14 della direttiva 2003/109/CE](#)). A partire dal decreto per le quote del 2007 l'annuale [d.P.C.M.](#) concernente la programmazione delle quote d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali ha previsto una specifica quota riservata alle autorizzazioni al soggiorno per lavoro nei confronti di stranieri titolari di permesso CE rilasciato da altro Stato membro.

La procedura di autorizzazione al lavoro differisce parzialmente rispetto a quella generalmente stabilita, in quanto si consente l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione da visto e si prescinde, ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro, dalla verifica della effettiva residenza all'estero nelle more della procedura ([art.9 comma 5 del T.U.](#)).

Tali limitazioni non si applicano ai cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo in qualità di lavoratori dipendenti distaccati da imprese di servizi nell'ambito di prestazioni di servizi transfrontalieri, ovvero di prestatori di servizi transfrontalieri ([art.14 par. 5 della direttiva](#)).

Al termine del procedimento, è rilasciato un permesso di soggiorno rinnovabile a domanda dell'interessato, salve le ipotesi di rifiuto o revoca. L'autorità italiana notifica la sua decisione al primo Stato membro ([art.19 par. 2 della direttiva](#)).

Una volta acquisito il permesso di soggiorno, per lo straniero titolare di permesso per lungo soggiornanti rilasciato da altro Stato membro, le condizioni per l'ottenimento in Italia di un permesso comunitario per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono le medesime previste per gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale. Pertanto, dovranno decorrere altri cinque anni di soggiorno in Italia per poter il rilascio del permesso di soggiorno comunitario per stranieri soggiornanti di lungo periodo, non essendo tenuti in conto gli anni di soggiorno trascorsi in altri stati membri dell'Unione Europea.

Il legislatore italiano non si è avvalso della facoltà di richiedere ai cittadini di paesi terzi di soddisfare “misure di integrazione in conformità della legislazione nazionale” ([art.15 par. 3 della direttiva](#)). Deve pertanto escludersi che a questi richiedenti sia da richiedere il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana ai sensi dell'[art.9, comma 1 bis, del T.U.](#), e semmai potranno essere solo invitati a frequentare corsi di lingua italiana, qualora essi abbiano già soddisfatto condizioni di integrazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea, al fine di ottenere lo status di lungo soggiornante ([art.15 par. 3](#)).

10.2. Dichiarazione di soggiorno

Qualora invece lo straniero titolare di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo faccia ingresso in Italia per brevi periodi inferiori a 90 giorni per turismo, visite, studio o affari, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio italiano deve presentare la dichiarazione di soggiorno di cui alla [legge 28 maggio 2007 n. 68](#) quale disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio, e del regolamento di cui al [decreto del Ministero dell'Interno del 26 luglio 2007](#) sulle modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla citata legge 28 maggio 2007, n. 68. La mancata presentazione della dichiarazione suddetta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,29 a 309,87 ([art.9 comma 4 del T.U.](#)).

In base alla [direttiva 2011/51/UE](#) che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale, dalla scadenza per la trasposizione in virtù della sua diretta efficacia o dalla data precedente in cui entrerà in vigore la normativa italiana che vi darà attuazione (vedi paragrafo 1.2 di questa scheda), saranno applicabili disposizioni particolari per i beneficiari della protezione nello Stato membro di provenienza.

In caso di trasferimento della responsabilità per la protezione internazionale del soggiornante di lungo periodo all'Italia, quale secondo Stato membro, prima del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dovrà essere previamente richiesta la modificazione dell'annotazione presente sul permesso di soggiorno emesso nello Stato membro di provenienza ([art. 1 par. 8 della direttiva 2011/51/UE](#)).

In caso di concessione della protezione internazionale prima del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dovrà essere richiesta allo Stato membro di provenienza di modificare il permesso per introdurre l'annotazione "Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] il [data]". Lo Stato membro richiesto deve rilasciare il permesso modificato entro tre mesi ([art. 1 par. 8 della direttiva 2011/51/UE](#)).

10.3 Autorizzazione al soggiorno dei familiari

I familiari sono autorizzati ad accompagnare o raggiungere il soggiornante di lungo periodo, se erano già uniti nel primo Stato membro e se soddisfano le condizioni ordinarie previste in materia di ricongiungimento familiare di cui all'[art.4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE](#) e il testo Unico sull'immigrazione ([articoli 9 comma 3, 28 e seguenti](#)). Ad essi è rilasciato un permesso di soggiorno per motivo di famiglia, con immediato accesso al lavoro e alle altre facoltà previste dall'art.30 del T.U.

Il titolo è rinnovabile e di durata identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo ([art.19 par. 3 della direttiva](#)).

La legge nazionale non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per famiglia ad altri familiari, per i quali la direttiva lascia libertà di decisione agli Stati Membri.

10.4 Rifiuto, revoca del permesso di soggiorno

Oltre per le limitazioni all'accesso al lavoro, il permesso di soggiorno richiesto dallo straniero titolare di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in altro Stato membro dell'Unione europea può essere rifiutato o revocato per i motivi e alle condizioni previsti in materia di permesso comunitario per cittadini stranieri lungosoggiornanti, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ([articoli 9, comma 4 e 9bis, comma 6 del T.U.](#)).

L'applicazione delle norme nazionali di attuazione è ammessa entro i limiti posti dalla direttiva, in base alle considerazioni illustrate per i richiedenti il permesso comunitario il qualità di lungosoggiornanti in Italia. In particolare, la valutazione deve basarsi sulla gravità o il tipo di reato contro l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza commesso dal soggiornante di lungo periodo o da un suo familiare o il pericolo costituito da detta persona. Il diniego non può essere basato su considerazioni economiche ([art.17 della direttiva](#)).

La domanda può essere respinta, se il richiedente rappresenta una minaccia per la salute pubblica, con riferimento alle malattie definite dagli strumenti pertinenti applicabili dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose che in Italia siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini nazionali. Non possono essere istituite nuove disposizioni o prassi più restrittive.

L'insorgenza di malattie, successiva al rilascio del primo titolo di soggiorno nel secondo

Stato membro, non giustifica né il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno né la decisione di allontanamento dal territorio ([art.18 della direttiva](#)).

10.5 Garanzie e tutela

Al richiedente il permesso di soggiorno in qualità di titolare dello status di lungosoggiornante acquisito in altro Stato membro dell'UE sono riconosciute le garanzie procedurali e i mezzi di tutela su illustrati (paragrafi 4 - 7).

Contro i provvedimenti di rifiuto o revoca del permesso per i familiari, il rimedio previsto dalla legge è l'opposizione al giudice ordinario trattandosi di provvedimento inerenti l'unità familiare e pertanto afferente alla competenza speciale delineata dal legislatore per questa materia ([art. 30 comma 6 T.U.](#))

L'opposizione segue le forme del giudizio sommario di cognizione (capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile). Il ricorso è proposto al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa ([art. 20 d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150](#)).

10.6 Espulsione

In caso di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno, è adottato il provvedimento di espulsione per illegittimo soggiorno nel territorio dello Stato ([art.13, comma 2, lettera b](#)) e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di [espulsione del Ministro per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato](#) ([art.13, comma 1 T.U.](#)), l'espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento è effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea ([art.9 bis, comma 6 T.U.](#)). Si applicano le disposizioni previste per l'espulsione indicate al paragrafo n. 8.

In base alla direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE, alcune garanzie dall'allontanamento sono previste per coloro che sono titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro è rilasciato a persona cui era stato riconosciuta una delle forme di protezione internazionale, recante l'annotazione "Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] il [data]" ([art. 1 par. 9 della direttiva 2011/51/UE](#) con riferimento all'[art.22 par. 3 della direttiva 2003/109/CE](#)). Lo Stato non potrà allontanare i cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal primo Stato membro è rilasciato con l'annotazione "Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] il [data]", salvo che la protezione internazionale sia stata nel frattempo revocata o la persona possa essere respinta per i gravi motivi previsti dall'[art.21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE](#) ([art. 1 par. 9 della direttiva 2011/51/UE](#)).